



Trattenimento e conseguente permanenza alla Scuola dell'Infanzia oltre il sesto anno di età



Indicazioni per i Dirigenti Scolastici/Coordinatori Didattici

Ufficio Scolastico Regionale FVG

Analizziamo le norme attualmente in vigore



- **Legge 28 marzo 2003, n. 53** *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (cd. Riforma Moratti)*

Art. 2, comma 1, lettera f): (...) è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (cd. *anticipatari*) (...)

- **D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89** *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

Art. 4, comma 1: Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono **sei anni di età** entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 4, comma 2: Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (cd. *anticipatari*).



- **Nota MIUR 21 febbraio 2014, n. 547** *Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati. Chiarimenti.*

Il Ministero, con questa nota, invita i Dirigenti Scolastici/Coordinatori Didattici ad una **valutazione accurata** dei bisogni del bambino che arriva da un percorso adottivo in particolare rispetto all'obbligo scolastico.

In tal senso la nota afferma:

Quindi, non solo alunni adottati, ma anche, per es. alunni con disabilità grave

“qualora (DS/Coord.) si trovino in presenza di **situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione**, a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché esaminino i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi, laddove necessario, anche con specifiche professionalità di settore e con supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati.

Solo a conclusione dell'iter sopra descritto, **inerente casi eccezionali e debitamente documentati**, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico – sentito il Team dei docenti – potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto con l'articolo 114, comma 5, del D. Lgs. n. 297/1994, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei pre-requisiti per la scuola primaria, **e comunque non superiore ad un anno scolastico**, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa.”



- **Nota MI n. 0100847 del 17 dicembre 2025**

Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2026/2027

Punto 5.2 – Iscrizioni alla prima classe di scuola primaria

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono **sei anni di età entro il 31 dicembre 2026**;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2026 ed entro il 30 aprile 2027.

Con riferimento alle **deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale**, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia, **si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale**.

Si rinvia sull'argomento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023” (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297



L'eccezionalità del trattenimento alla scuola dell'infanzia è riferita a situazioni rare e sempre doverosamente e accuratamente documentate, al fine di consentire ai/alle bambini/e il raggiungimento di un sufficiente equilibrio psicologico e di un'adeguata preparazione di base, entrambe necessarie per affrontare proficuamente e con serenità il successivo percorso scolastico.

La normativa vigente prevede che a tutti gli alunni, senza esclusione alcuna, debba essere assicurato il diritto alla personalizzazione degli apprendimenti, previsto dalla legge 53/2003, affinché ciascun alunno, a partire dalla propria situazione iniziale, possa portare alla massima espressione le specifiche potenzialità.




I Dirigenti Scolastici delle Scuole dell'Infanzia statali/Coordinatori Didattici (Legali rappresentanti) delle Scuole dell'Infanzia paritarie dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni per presentare un'istanza di trattenimento.

- **Richiesta motivata** della famiglia;
- **Relazione favorevole** dell'équipe medica dell'ASL che ha rilasciato la diagnosi funzionale per la disabilità, basata su indici prognostici di sviluppo e di apprendimento raggiungibili nell'anno aggiuntivo;
- **Verbale del GLO** nel quale siano **esplicitate le motivazioni del trattenimento e permanenza con l'accordo di tutti i componenti**;
- **Progetto specifico** predisposto dai docenti della sezione della Scuola dell'Infanzia con l'illustrazione dettagliata degli interventi educativo-didattici e la loro effettiva valutazione. Tale progetto va sottoscritto da tutti i docenti della sezione;
- **Relazione firmata del Dirigente Scolastico/Coordinatore (Rappresentante legale)** sul caso in questione, da presentare al Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale competente per il preventivo parere. In questa relazione, di cui si allega un modello, saranno indicati le difficoltà ed i vincoli educativi e didattici connessi all'inserimento nella classe prima di Scuola Primaria che l'Istituzione Scolastica che accoglie sia impossibilitata a superare.



Si rammenta che...

- 
- nelle Scuole dell'Infanzia paritarie, le istanze di trattenimento sono curate dai Coordinatori Didattici che si raccorderanno con i Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie in cui gli alunni sono stati iscritti;
 - la firma dell'istanza è di competenza di chi esercita la rappresentanza legale.



- **Entro il 14 febbraio 2026**

Il Dirigente Scolastico/Coordinatore Didattico-Rappresentante legale, dopo aver acquisito tutta la documentazione necessaria, invia all’Ufficio di Ambito territoriale competente la **relazione completa di tutte le informazioni richieste.**

Ambito territoriale di Gorizia: usp.go@istruzione.it

Ambito territoriale di Pordenone: usp.pn@istruzione.it

Ambito territoriale di Trieste: usp.ts@istruzione.it

Ambito territoriale di Udine: usp.ud@istruzione.it

Successivamente, dopo un’attenta valutazione delle relazioni inviate da parte dei Gruppi di Lavoro provinciali, i Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale faranno pervenire alle scuole i prescritti pareri non vincolanti, **la decisione finale è responsabilità del Dirigente Scolastico.**



- **Entro il 15 marzo 2026**

Il Dirigente Scolastico/Coordinatore-Rappresentante legale, dopo aver ricevuto il prescritto parere invia all'Ufficio di Ambito territoriale competente l'eventuale **decreto di permanenza alla scuola dell'infanzia per un solo anno.**

- **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

Art. 114, comma 5: Ove essa (*n.d.r. - persona responsabile dell'adempimento*) non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.



Eventuali
domande?
Dubbi?

Alcuni quesiti



Fino a che età è possibile far rimanere un bambino con disabilità alla scuola dell'infanzia?

La permanenza alla scuola dell'infanzia è possibile solo per un anno, non oltre il sesto anno di età. A 7 anni l'alunno deve essere iscritto alla scuola primaria.

Se un alunno con disabilità è stato già trattenuto all'asilo nido per un anno, è possibile trattenerlo anche alla scuola dell'infanzia per un ulteriore anno?

Le disposizioni normative vigenti prevedono che ai 7 anni un alunno debba essere iscritto alla scuola primaria. **Se l'alunno è già stato trattenuto all'asilo nido per un anno e quindi ha 6 anni e sta frequentando la scuola dell'infanzia, non è possibile trattenerlo un ulteriore anno.** Deve essere iscritto alla scuola primaria.



E' possibile iscrivere un alunno con disabilità di 6 anni alla scuola primaria e farlo frequentare per un periodo alla scuola dell'infanzia?

Sì, è possibile costruire un progetto-ponte tra scuola dell'infanzia e scuola primaria che preveda un periodo (da concordare in GLO) di permanenza alla scuola dell'infanzia. Nel frattempo dovranno essere previsti momenti di raccordo con la scuola primaria (conoscenza degli spazi, dei compagni, dei docenti).

Il progetto deve essere ben definito e deve riportare il periodo in cui l'alunno si sposterà definitivamente alla scuola primaria.

Il PEI sarà elaborato dai docenti di entrambi gli ordini di scuola.

Sono Genitore di un bambino con disabilità di 6 anni. Vorrei che rimanesse un altro anno alla scuola dell'infanzia. La maestra è d'accordo, ma il Preside no. Può negarmi il trattenimento?

Può capitare. La norma assegna al Dirigente Scolastico la decisione finale (D. Lgs. 297/94, art. 114, c. 5). Evidentemente, il Dirigente, dopo aver letto il verbale del GLO ed aver interloquito con gli specialisti, ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per far permanere l'alunno un ulteriore anno alla scuola dell'infanzia.



Alcune considerazioni

- È fondamentale parlare con i Genitori dell'alunno per il quale ci potrebbe essere un'istanza di trattenimento. È necessario ascoltare le loro perplessità, raccogliere i loro dubbi e dare le giuste risposte.
- In un eventuale trattenimento, è di grande importanza che il progetto di permanenza sia stilato da tutti i docenti della sezione e che sia condiviso con i membri del GLO.
- Un trattenimento ha ripercussioni sul percorso scolastico dell'alunno (lo allunga rispetto a quanto previsto dalla norma). Occorre tenere conto anche degli aspetti psicologici ed emotivi su cui la differenza di età può incidere nel corso del tempo. In più di qualche caso, dopo un trattenimento all'infanzia, una non ammissione alla scuola primaria e/o alla scuola secondaria di primo grado, ci si ritrova con un alunno di 15/16 anni che si iscrive alla scuola secondaria di secondo grado dove la differenza di età (soprattutto nel periodo dell'adolescenza) può diventare un ostacolo al completamento del percorso scolastico.



Grazie per l'attenzione!

IL GRUPPO INCLUSIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FVG

DIRIGENTE TECNICO Giovanna Berizzi giovanna.berizzi@scuola.istruzione.it

COORDINATORE REGIONALE Carmen Matera carmen.matera1@scuola.istruzione.it

REFERENTE AMBITO GORIZIA Mara Vecchiet mara.vecchiet@scuola.istruzione.it

REFERENTE AMBITO PORDENONE Silvia Furlanetto silvia.furlanetto1@scuola.istruzione.it

REFERENTE AMBITO UDINE Luca Zaninotto luca.zaninotto@scuola.istruzione.it

REFERENTE AMBITO TRIESTE Giovanna Valia Giordano giovannavalia.giordano@scuola.istruzione.it

REFERENTE SCUOLE CON LINGUA SLOVENA Mara Vecchiet mara.vecchiet@scuola.istruzione.it